

Milano, 09/07/2026

APPALTO SPECIFICO N. **6409824** INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E AUSILIARIATO NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LOTTO 1 - CAMPUS CITTÀ STUDI, POLO DI CREMONA, POLO DI MANTOVA E POLO DI PIACENZA - CIG **BC2F4D7580**
LOTTO 2 - CAMPUS BOVISA, POLO DI COMO, POLO DI LECCO - CIG **BC2F4D8653**

CHIARIMENTI N. 2

D6) Si premette che la scrivente società risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2-bis (riservata ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti). In merito alla condizione di esecuzione di cui all’art. 11, lettera D) del Capitolato d’Oneri, relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 – Sottocategoria D1, e necessaria ai fini dello svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ai sensi del art. 8.2.1. del Capitolato Tecnico AS Pulizie, la società si impegna a richiedere l’iscrizione, ma al contempo si chiede se la condizione di esecuzione può ritenersi comunque soddisfatta – anche in via transitoria – ricorrendo a contratti di avvalimento e/o subappalto stipulati con altra impresa che invece risulti iscritta al suddetto Albo per la Categoria 1 – sottocategoria D1.

R6) Il requisito di esecuzione deve essere posseduto al momento dell’avvio del contratto, tuttavia nell’ipotesi in cui le attività di gestione dei rifiuti di cui al par. 8.2.1 del Capitolato tecnico che prevedono il trasporto di rifiuti sul suolo pubblico vengano subappaltate il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 1 – Sottocategoria D1 deve essere posseduto dal subappaltatore. Il requisito sarà verificato in sede di autorizzazione del subappalto. In caso di subappalto l’attività di gestione dei rifiuti deve essere indicata nella dichiarazione aggiuntiva alla domanda di partecipazione (Modello 1) al pt. 11.

Il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 104 co. 10 D.lgs. 36/2023.

Si specifica che l’indicazione nell’Allegato A.1 “Capitolato tecnico servizi di pulizia e igiene ambientale”, par. 8.2.1 Gestione dei rifiuti, p. 73 per cui l’*“iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 1 sottocategoria D1, ai sensi della normativa vigente”* è un *requisito di idoneità professionale previsto per la partecipazione all’appalto specifico* è un refuso. Si conferma che trattasi di requisito di esecuzione ai sensi dell’art. 113 come previsto dal Capitolato d’oneri dell’Appalto Specifico al par. 11 lett. D).

D7) Si chiede conferma che al fine del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale per "servizi di portierato/reception e altri servizi ausiliari", possono considerarsi i seguenti servizi:

- servizio di ausiliari in ambito ospedaliero;*
- servizio di facchinaggio alberghiero;*

considerato che i servizi suddetti servizi sono attività di supporto e logistica finalizzate al buon funzionamento di enti pubblici o privati, e sono contemplati nell'Allegato A.2 (Servizi di ausiliari) ed in particolare per esempio nei seguenti paragrafi: (11. Attività di facchinaggio interno; 12. Supporto all'utenza fragile, etc.).

R7) Non è previsto alcun requisito di capacità tecnica professionale. Gli unici requisiti di ordine speciale previsti, come elencati all'art. 7.1.2 del Capitolato d'onori, sono i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria.